



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' AD**  
**ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI,**  
**CORREDATE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
**PECUNIARIA, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA**  
**DI AUTOTRASPORTO PUBBLICO LOCALE**  
*(L.R. 21/07/1992 n.31)*

**n. 43**

*Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 218 del 17-12-2002*

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'**  
**AD ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI, CORREDATE DI**  
**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, DELLE DISPOSIZIONI**  
**IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO PUBBLICO LOCALE**  
**( L.R. 21 /07/1992 n. 31 )**

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le condizioni, i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio sui mezzi in servizio di autotrasporto pubblico locale, ai sensi del capo IV della L.R. 21/07/1992 n.31.

**Articolo 2**

*(Domanda di ammissione al corso di abilitazione)*

1. Il dipendente dell'impresa esercente il Trasporto Pubblico Locale nel territorio di competenza della Provincia, che intende conseguire l'idoneità ad accertare e contestare la mancanza o le irregolarità dei titoli di viaggio, presenta alla Provincia domanda di partecipazione al corso di abilitazione previsto dalla LR 21.7.1992 n. 31.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) le generalità, il recapito, il telefono ed il numero di codice fiscale;
- b) il possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
- c) di essere dipendente di impresa esercente il trasporto pubblico locale, nell'ambito di competenza della provincia;
- d) il godimento dei diritti civili e politici
- e) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

2. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

**Articolo 3**

*(Corso di abilitazione )*

La Provincia organizza, di norma, un corso ogni anno, della durata di 15 ore.

Il corso comprende l'insegnamento della normativa sulle sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale.

Il corso si conclude con un esame finale.

**Articolo 4**  
*(Esame di abilitazione)*

- 1 - Le prove d'esame consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.
- 2 - Alle prove di esame è ammesso il candidato che ha partecipato ad almeno il 75% delle ore di corso;
- 3 - Le prove di esame si svolgono di norma entro 15 giorni dalla fine del corso;
- 4 - I candidati sostengono la prova teorico-pratica e la prova orale, di norma, nello stesso giorno.

**Articolo 5**  
*(Prove di esame)*

1. La prova teorico-pratica, della durata di trenta minuti, verte sulla redazione del verbale per la contestazione delle violazioni ai sensi della L.R. n. 31/92, capo IV;
2. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30;
3. La prova orale verte sulle materie oggetto del corso;
4. L'esame orale si intende superato se il candidato abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30.
5. Gli esiti degli esami sono pubblicati a cura della Commissione presso il Settore Trasporti e Motorizzazione Civile della Provincia.

**Articolo 6**  
*(Convocazione per la seduta di esame)*

1. Fissata la data della seduta per lo svolgimento degli esami, il Presidente della commissione convoca i candidati che hanno partecipato al corso, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgono gli esami.

**Articolo 7**  
*(Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami)*

1. E' istituita apposita Commissione, preposta all'organizzazione dei corsi e all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni, corredate di sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di servizio di autotrasporto pubblico locale.

2. La Commissione è composta da:
  - a) il dirigente del Settore Trasporti e Motorizzazione Civile della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
  - b) il Dirigente del Settore Affari Generali;
  - c) un funzionario della Provincia appartenente al Settore Trasporti;
  - d) due esperti nelle materie oggetto del corso

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Trasporti della Provincia.

3. La Commissione è nominata dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia.

4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esame.

5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.

6. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, dal Presidente della Provincia.

7. La Commissione opera come collegio perfetto.

Ai componenti della Commissione spettano le indennità ed il rimborso delle spese nella misura prevista per le Commissioni giudicatrici nei concorsi banditi dalla Provincia per le qualifiche non dirigenziali.

### **Articolo 8**

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione:

- a) accerta la regolarità della domanda dell'aspirante alla partecipazione al corso;
- b) fissa, su proposta del Presidente, le date per l'effettuazione degli esami;
- c) procede alle prove di esame e fissa i criteri di valutazione delle prove.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto verbale in un unico esemplare firmato da tutti i componenti.

### **Articolo 9**

*(Rilascio di attestato di partecipazione al corso)*

1. Al termine dell'esame, superato con esito positivo, è rilasciato al candidato a cura e firma del dirigente del Settore Trasporti e Motorizzazione Civile della Provincia, il relativo attestato di partecipazione al corso.

2. L'attestato è rilasciato, a richiesta, in unico esemplare, previo versamento della somma di € 20,66, di cui € 10,33 per bolli ed € 10,33 per spese di istruttoria, diritti segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi mediante conto corrente postale intestato alla Provincia di Ascoli Piceno.

3. Le richieste di rilascio di duplicato dell'attestato sono eseguite solo previa presentazione di apposita denuncia di smarrimento presso l'autorità competente e previo pagamento della somma prevista al precedente comma 2.

### **Articolo 10**

*(Autorizzazione all'accertamento e contestazione delle violazioni)*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25 della L.R. 31/92 è subordinato:

- a) al superamento, con esito favorevole, del corso di abilitazione di cui all'art.3;
- b) alla presentazione, da parte dell'impresa, del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il personale dipendente che si intende incaricare non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non è stato sottoposto a misura di prevenzione.

## **Articolo 11**

*(Elenco provinciale dei soggetti autorizzati)*

Il Servizio Trasporti della Provincia cura, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera n) della L.R. 24.12.1998 n. 45, la tenuta dell'elenco provinciale dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni per irregolarità dei titoli di viaggio.

Le variazioni dell'elenco sono disposte dal Dirigente del Servizio Trasporti.

## **Articolo 12**

*(Pubblicazioni)*

1. Gli esiti degli esami sono pubblicati, a cura della Commissione, presso il Settore Trasporti e Motorizzazione Civile della Provincia.
2. Copia del presente regolamento è trasmesso ad ogni singola azienda che esercita l'attività di T.P.L. nell'ambito della Provincia di Ascoli Piceno.
3. Il testo del presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* dell'Ente.

## **Articolo 13**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.

## **Articolo 14**

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore in materia, in particolare alla L.R. n. 31 del 21/07/1992 e successive modificazioni.